

COMUNE DI VESCOVANA
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 5-4-2001

Modificato con delibera di C.C. n. 23 DEL 24/09/2007

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento – Finalità

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza dei Capigruppo, prima di assumere qualsiasi determinazione in merito, dovrà altresì sentire il parere del Segretario Comunale.

Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare, con l'ausilio del Segretario Comunale, le eccezioni sollevate. Formulata la proposta di interpretazione da parte del Presidente, questa viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che decide a maggioranza dei consiglieri presenti.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Art. 4 - La sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.

La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo, stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità

della sede stessa , o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte la bandiera nazionale, la bandiera europea (legge 5 febbraio 1998 n. 22) e la bandiera della regione Veneto (L.R. 10 aprile 1998, n. 10).

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 5 – Presidenza delle adunanze

- 1 - Il Sindaco e', per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
- 2 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al Vicesindaco, se sia componente del consiglio.
- 3 - In sua assenza o impedimento, la presidenza spetta all'assessore piu' anziano di eta' che sia componente del Consiglio.
- 4 - Se la presidenza non possa essere attribuita ad alcuno degli Assessori essa spetta al Consigliere Anziano.

Art. 6 – Compiti e poteri del Presidente

- 1 - Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignita' del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite per legge e dallo Statuto.
- 2 - Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
Concede la facolta' di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3 - Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Puo' disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi, tra il pubblico, sia causa di grave disordine. Puo' sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.
- 4 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialita', intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
- 5 - Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, con il Collegio dei Revisori dei Conti, con le istituzioni ed aziende speciali e con gli altri organismi ai quali il comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 - Costituzione

I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
Ciascun gruppo può anche essere formato da un solo consigliere, se unico eletto in una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale.
I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al Consigliere anziano ed al Segretario Comunale, il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti.
Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce, le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale, da parte dei consiglieri interessati. Il gruppo misto deve essere formato da almeno tre consiglieri.
Ciascun consigliere ed ogni gruppo consiliare possono usare i locali del comune per l'esercizio delle proprie funzioni, secondo modalità e criteri fissati in via generale con atto del Sindaco.
Ciascun gruppo può disporre con piena autonomia dei locali e delle attrezzature ad esso assegnati assumendosi la responsabilità per eventuali usi impropri.

Art. 8 – Conferenza dei capigruppo

La Conferenza dei capigruppo consiliari è composta dal Presidente del Consiglio e dai capigruppo.

La Conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

Un funzionario incaricato dal Segretario Comunale assicurerà la verbalizzazione delle sedute della Conferenza.

In caso di impedimento del capogruppo può intervenire altro componente del gruppo dallo stesso delegato.

L'avviso scritto di convocazione, riportante l'ordine del giorno, deve essere fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione. In casi d'urgenza, la riunione può essere convocata dal Presidente prescindendo dall'osservanza dei termini e delle modalità di cui al periodo precedente.

Spetta alla conferenza dei capigruppo provvedere all'esame preventivo delle proposte di modifica o di sostituzione dello Statuto e del presente regolamento, riferendo successivamente al Consiglio Comunale in via consultiva.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE

Art. 9 – Costituzione e composizione

Il Consiglio Comunale, può costituire al suo interno Commissioni consiliari consultive temporanee per la trattazione e l'approfondimento di particolari argomenti.

Le Commissioni consiliari temporanee sono costituite da due consiglieri comunali per il gruppo di maggioranza e di un consigliere per ogni gruppo di minoranza in modo che rappresentino con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.

Le Commissioni sono nominate con provvedimento del Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni fatte pervenire da ciascun capogruppo.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza indica, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante al Presidente, che procede alla sostituzione.

Alle Commissioni partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta Comunale competenti per materia; alle sedute partecipano altresì, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Art. 10 – Presidenza e convocazione delle Commissioni

Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione temporanea sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti resi ai sensi dell'art. 11, 2° comma. Il Sindaco non può presiedere le Commissioni temporanee.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio, entro 20 giorni dalla data di nomina della Commissione stessa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente nominato dal Segretario Comunale.

Art. 11 – Funzionamento delle Commissioni

La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

Ogni componente di maggioranza della Commissione consiliare rappresenta, pertanto, i voti pari alla metà dei consiglieri in carica del gruppo di maggioranza stesso. Ogni componente di minoranza rappresenta invece tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo di appartenenza in carica. Al fine di determinare i voti a disposizione dei consiglieri di maggioranza si computa anche il Sindaco.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Il Sindaco e gli assessori possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, senza possibilità di voto.

La Commissione delibera a maggioranza secondo le modalità di voto di cui al precedente secondo comma. Comunque le proposte e le osservazioni delle minoranze vanno verbalizzate e presentate al Consiglio Comunale.

Le Commissioni possono decidere di riunirsi congiuntamente quando la materia all'ordine del giorno sia di interesse comune.

In caso di dimissioni o di decadenza, o per altre necessità di sostituzione di un componente, i capigruppo possono indicare al Presidente della Commissione il nominativo del sostituto.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 12 - Commissioni di ispezione e di indagine

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di ispezione e di indagine sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai Revisori dei Conti, con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concludere e riferire al Consiglio comunale. Nella stessa seduta di istituzione è nominato alla presidenza il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri della minoranza. La votazione del presidente, riservata esclusivamente ai consiglieri di minoranza, avviene per scrutinio segreto.

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, dei membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente, dalla stessa Commissione.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio comunale preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco e alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quelli dovranno adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 13 – Designazione e funzioni

All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 14 - Riserva di legge

L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 15 - Entrata in carica – Convalida

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando colui/lei che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento, come al comma precedente.

Art. 16 - Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei consiglieri

Le dimissioni, la surrogazione e la supplenza dei Consiglieri Comunali sono regolate dalla legge e dallo statuto comunale.

Art. 17 - Decadenza e rimozione della carica

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere (o del Sindaco) interessato.

Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giusto motivo sono dichiarati decaduti con le modalità previste dall'art. 25 dello Statuto.

Il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità dell'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 18 - Sospensione dalle funzioni

I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 142 del T.U.L.O.EE.LL. o quelli di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Capo III

DIRITTI

Art. 19 - Diritto d'iniziativa

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto. Qualora le proposte di deliberazioni comportino spese debbono allora essere indicati i mezzi per farvi fronte.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette ai responsabili degli uffici e dei servizi competenti per l'istruttoria di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ne informa il Sindaco. La proposta di deliberazione, completata dell'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente di norma entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Responsabile del Servizio competente che ne fa curare con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Il diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale spetta altresì al Sindaco, alla Giunta Comunale.

Art. 20 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo o per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, il consigliere richiedente dichiara se è soddisfatto o meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il consiglio si pronuncerà sul voto.

La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 21 - Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze

Le interrogazioni e le interpellanze devono trattare un unico argomento e possono essere formulate in forma scritta oppure verbalmente alla fine della seduta del Consiglio Comunale, successivamente alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

E' fatta comunque salva la facoltà dell'interrogante e dell'interpellante di chiedere una risposta scritta.

Art. 22 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione degli argomenti e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dall'art. 19 del presente regolamento.

Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 23 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri comunali è disciplinato dal Regolamento Comunale sul diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi.

Art. 24 - Rapporti con la Giunta e disposizioni relative alle deliberazioni di giunta comunale

Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni approvate dalla giunta, sono comunicate in elenco, a cura del Responsabile del Servizio di Segreteria, ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune a disposizione dei consiglieri.

Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui all'art. 127 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità del comitato regionale di Controllo e da parte del Difensore Civico, se istituito, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

L'eventuale decisione del CO.RE.CO. o del Difensore Civico, nonché le controdeduzioni del Comune, sono comunicate al primo firmatario dell'impugnativa.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 25 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di una adunanza al giorno.

L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U.L.O.EE.LL., non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 26 - Divieto di mandato imperativo

Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 27 - Partecipazione alle adunanze

Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Nel caso di assenza, la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione scritta resa al Presidente del Consiglio, entro 30 giorni.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 28 - Astensione obbligatoria

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

I Consiglieri comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 29 - Responsabilità personale – Esonero

Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario.

Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del T.U.L.O.EE.LL., nonché dalla legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi a cui il Sindaco dovrà uniformarsi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.

Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art. 31 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso Enti, Aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per la designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

Nel caso in cui il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 32 - Competenza

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.

Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 33 - Convocazione

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza.

Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete per legge effettuare la convocazione.

Art. 34 - Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.

Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito da presente regolamento.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 35 - Avviso di convocazione -- Consegna -- Modalità

L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio del consigliere, in uno dei seguenti modi:

mediante il messo comunale;

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

mediante fax;

Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata.

Art. 36 - Avviso di convocazione -- Consegna -- Termini

articolo 36 Modificato vedi pag. 21-22

L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato al Consigliere almeno cinque giorni prima della riunione.

Per le adunanze convocate d'urgenza e per quelle di seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma terzo possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Al computo del termine di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 155 del C.P.C.

Art. 37 - Ordine del giorno -- Pubblicazione e diffusione

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune a far data dalla consegna dell'avviso di convocazione ai consiglieri. Il Messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 38 - Deposito degli atti articolo 38 modificato vedi pagg. 21-22

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e almeno 48 ore prima della riunione.

L'orario di consultazione è quello di ordinaria apertura al pubblico dell'Ufficio di Segreteria del Comune.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 39 - Adunanze di prima convocazione

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sei Consiglieri.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione, il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità può disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 40 - Adunanze di seconda convocazione

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno 4 membri del Consiglio.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al terzo comma dell'art. 36 del presente regolamento.

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del presente regolamento.

Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 41 - Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 43.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 42 - Disciplina del pubblico

Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, devono comportarsi correttamente e non ostacolare i lavori del Consiglio. Non hanno diritto alla parola, salvo autorizzazione del Presidente.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.

Art. 43 - Adunanze segrete

L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta

segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 44 - Adunanze "aperte"

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta può chiedere la convocazione dell'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi particolari, così come previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e, sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 45 - Comportamento dei Consiglieri

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali possono esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 46 - Ordine della discussione

I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza;

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 47 - Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentito l'uso di mezzi che interferiscano con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechino disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite da regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 48 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula oppure restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 49 - Ordine di trattazione degli argomenti

Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato da parte dell'organo collegiale.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 50 - Discussione – Norme generali

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

Art. 51 - Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali. La

questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione delle deliberazioni, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, al verificarsi di scadenze determinate. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, precisandone i motivi e richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 52 - Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 53 - Termine dell'adunanza

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 54 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando una seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

Il segretario verbalizza, di regola, gli interventi dei consiglieri in modo sintetico e sommario.

Spetta, pertanto, a ciascun consigliere chiedere espressamente al Segretario di riportare una determinata dichiarazione che verrà verbalizzata sotto dettatura dallo stesso consigliere.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

Art. 55 - Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

I verbali sono sottoposti ad approvazione del Consiglio Comunale di norma nella prima seduta successiva alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio. Al riguardo i verbali vengono messi a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'articolo 36 del presente Regolamento.

All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

Quando un consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della sola parte del verbale per la quale lo stesso intende chiedere modificazioni.

Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.

I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositate nell'archivio comunale a cura del responsabile del Servizio di Segreteria.

Art. 56 - Forma e contenuti

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, secondo quanto previsto dalla legge.

Quando il testo delle deliberazioni proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.

Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 57 - Approvazione – Revoca – Modifica

Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario ed emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II

LE VOTAZIONI

Art. 58 - Modalità generali

L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuato, di norma, in forma palese.

Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 59 e 60.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità delle votazioni.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

emendamenti soppressivi;

emendamenti modificativi;

emendamenti aggiuntivi;

per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti, lo statuto comunale ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

per i regolamenti e lo statuto, il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento o dello statuto viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 59 - Votazione in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 60 - Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "SI", favorevole alla deliberazione proposta, e del "NO", alla stessa contrario.

Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 61 - Votazioni segrete

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;

ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. Se i nomi indicati in delibera sono proposti da altre organizzazioni o associazioni esterne al comune, si può procedere con una presa d'atto votando come prescritto al comma 2 dell'art. 58.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Art. 62 - Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei

votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato".

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni e la pubblicazione è reiterata per la stessa durata, dopo che lo stesso è divenuto esecutivo.

Il presente regolamento entrerà in vigore scaduto il termine della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio prevista dal precedente comma.

Le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore in conformità alla norma di cui al precedente comma.

Art. 64 – Diffusione

Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.

Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

POSTA

VISTO il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di C.C. n. 10 del 5.4.2001;

VISTI in particolare:

il 1° comma dell'art. 36 che recita "L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato al Consigliere almeno cinque giorni prima della riunione";

il 1° comma dell'art. 38 che recita "Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e almeno 48 ore prima della riunione;

DATO ATTO che in data 5.9.2007 si sono riuniti i capigruppo consiliari;

RITENUTO di provvedere alla modifica degli artt. 36 e 38 ai commi sopra specificati;

SI PROPONE

Di apportare le seguenti modifiche:

Art. 36 dall'oggetto "Avviso di convocazione – Consegna – Termini".
1° comma

"L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato al Consigliere almeno SETTE giorni prima della riunione";

Art. 38 dall'oggetto "Deposito degli atti"
1° comma

- "Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e almeno SEI GIORNI prima della riunione;

Art.36- Avviso di convocazione- Consegna -Termini

L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato al Consigliere almeno sette giorni prima della riunione.

Per le adunanze convocate d'urgenza e per quelle di seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso che, dopo la consegna di avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

I motivi d'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo e dei provvedimenti dell'ordine del giorno di cui al comma terzo possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza del momento in cui questo è stato deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art.38 – Deposito degli atti

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati alla segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e almeno sei giorni prima della riunione.

L'orario di consultazione è quello di ordinaria apertura dell'Ufficio della Segreteria del Comune.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala d'adunanza.